

**Art. 1** È approvata la concessione di un credito di fr. 2'830'000.– per l'allestimento del progetto stradale della circonvallazione Agno - Bioggio (Gruppo funzionale 2 del PTL), secondo la Legge sulle strade, nell'ambito del credito quadro di 905'000'000.– (Dleg 12.03.2003).

**Art. 2** È approvata la concessione di un credito di fr. 2'200'000.00 per la progettazione delle opere facenti parte degli altri gruppi funzionali del PTL (GF 1 - GF 18) nell'ambito del credito quadro di 905'000'000.00 (Dleg 12.03.2003).

**Art. 3** I crediti saranno iscritti al conto investimenti del Dipartimento del territorio: Divisione delle costruzioni fr. 2'830'000.–, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità/Sezione mobilità fr. 2'200'000.–. I contributi degli enti coinvolti nella realizzazione delle opere saranno accreditati alle corrispondenti voci d'entrata.

**Art. 4** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 23 settembre 2008

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 24 settembre 2008 n. 147)

Per la Segreteria del Gran Consiglio  
Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

---

## **Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Arzo, Capolago, Genestrerio, Mendrisio, Rancate e Tremona in un unico Comune denominato COMUNE DI MENDRISIO**

(del 23 settembre 2008)

### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 aprile 2008 n. 6059 del Consiglio di Stato,

#### **decreta:**

**Art. 1** È decretata l'aggregazione dei Comuni di Arzo, Capolago, Genestrerio, Mendrisio, Rancate e Tremona in un unico Comune denominato Comune di Mendrisio, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

**Art. 2** Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Mendrisio ed è assegnato al Circolo di Mendrisio.

**Art. 3** Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.  
Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.  
La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

**Art. 4** Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 60 membri.  
Le Commissioni del Legislativo saranno inizialmente composte da 9 membri.

**Art. 5** Per l'elezione del Consiglio comunale del nuovo Comune vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:

circondario 1: Arzo  
circondario 2: Capolago  
circondario 3: Genestrerio  
circondario 4: Mendrisio  
circondario 5: Rancate  
circondario 6: Tremona

validi per le prime elezioni Comunali; per le successive elezioni generali farà stato il Regolamento comunale.

**Art. 6** I rapporti di lavoro con i dipendenti degli ex-Comuni aggregati con Mendrisio (Arzo, Capolago, Genestrerio, Rancate, Tremona) saranno automaticamente sciolti.  
In deroga all'art. 15 LAggr., a decorrere dal rinnovo dei poteri comunali, viene esteso ai dipendenti dei Comuni aggregati (Arzo, Capolago, Genestrerio, Rancate, Tremona) il Regolamento organico dei dipendenti vigente nel Comune di Mendrisio.

**Art. 7** Per i Regolamenti comunali, fa stato l'art. 16 LAggr. Fanno eccezione quei Regolamenti con i quali vengono concessi aiuti o prestazioni alla Cittadinanza che possono essere applicati da subito a tutta la giurisdizione del nuovo Comune.

**Art. 8** Ai fini fiscali l'aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in funzione del nuovo Comune, riservato il moltiplicatore di imposta comunale.

**Art. 9** Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione.  
Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003

**Art. 10** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 23 settembre 2008

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 24 settembre 2008 n. 148)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

---

## **Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari**

(del 24 settembre 2008)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 5 cpv. 2 della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007

**decreta:**